



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 19/09/2024

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO DI SAINT-CHRISTOPHE-QUART - BRISSOGNE: PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E APPROVAZIONE BOZZA ATTO NOTARILE.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di Settembre alle ore 17:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Cheney in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Mauro Ravasenga.

Intervengono i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	CHENEY PAOLO	Sindaco	X	
2	GIACHINO CORRADO DOMENICO	Vice Sindaco	X	
3	BARMASSE DINO	Consigliere	X	
4	CASOLA DAVIDE	Consigliere	X	
5	GERBORE GIULIA	Consigliere	X	
6	GHELLER MARCO	Consigliere		X
7	MARTINI MASSIMO	Consigliere	X	
8	BIONAZ LAURA	Consigliere		X
9	CHABLOZ FABRIZIO	Consigliere		X
10	CHENEY MARCO	Consigliere	X	
11	CUNEAZ HILARY	Consigliere		X
12	DESANDRE' JOËL	Consigliere	X	
13	DI FRANCESCO ENRICO	Consigliere		X
14	PASQUETTAZ GIORGIA	Consigliere	X	
15	ROUX MARIA CRISTINA	Consigliere	X	
16	VIGLINO CRISTINA ROBERTA	Consigliere	X	

PRESENTI: 11 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO DI SAINT-CHRISTOPHE- QUART - BRISSOGNE: PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E APPROVAZIONE BOZZA ATTO NOTARILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Segretario del Comune di Saint–Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 15/2023 del 19 dicembre 2023 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e [ss.mm.ii.](#);

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29 dicembre 2023 concernente l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2024/2026 e ss.mm.ii.;
- deliberazione della Giunta comunale n. 2 dell’11 gennaio 2024 concernente l’assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 19/15;

RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 7 e l’art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ad assumere la presente deliberazione;

RICHIAMATA la Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 recante “Nuove norme sugli asili - nido.” (oggi abrogata dall’art. 47 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 77) in vigore al momento della realizzazione dell’asilo nido;

EVIDENZIATO che la Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 non dispone in merito ad eventuali vincoli in caso di scioglimento dell’Ente gestore o della restituzione del finanziamento alla Regione, piuttosto che del vincolo di mantenimento della destinazione del bene immobile, pertanto gli Enti sembrerebbero liberi nelle loro determinazioni;

SENTITA la Regione, Struttura Enti locali, che ha confermato la possibilità, per gli Enti coinvolti, di determinarsi liberamente in merito alla scelta dello scioglimento dell'Associazione e che non esistono vincoli o nulla osta da ricevere da parte della Regione Valle d'Aosta;

PREMESSO CHE:

- In data 9 ottobre 1991 si è costituito il Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne, avente ad oggetto la realizzazione, il funzionamento e la gestione dell'asilo-nido e di eventuali micro-asili;
- A seguito di deliberazione dell'Assemblea Consorziale del Consorzio Asilo Nido fra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne n. 2/93 dell'11.8.1993, con cui si approvava il progetto dei lavori di realizzazione di un asilo nido consorziale in loc. Nicolin del Comune di Saint-Christophe, veniva avviato il procedimento di espropriazione per pubblica utilità dei terreni necessari alla realizzazione della struttura;
- conseguentemente alla procedura espropriativa, il Consorzio acquisiva la proprietà del terreno distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, sul quale veniva realizzata la struttura dell'Asilo nido consortile;

ATTESO che, per quanto riguarda il caso di specie, per la gestione si è quindi costituito un Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne, mentre tutta la realizzazione, a partire dall'esproprio, incarichi progettuali, appalto, realizzazione, acquisto degli arredi, ecc. tutte le spese sono state interamente sostenute dalla Regione Valle d'Aosta;

RICHIAMATO l'art. 120 (*Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative*) della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.*";

PRESO ATTO che con la deliberazione del Consiglio del Consorzio Asilo Nido n. 5 del 21 febbraio 2007, in applicazione dell'art. 120 L.R. 54 del 1998 e s.m.i., il Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne veniva trasformato in "Associazione Asilo Nido Saint-Christophe- Quart-Brissogne (CF. 910244460078)", al quale veniva conferito il patrimonio immobiliare del Consorzio, con durata al 31.12.2050, con l'approvazione dello Statuto e dell'Accordo;

DATO ATTO che catastalmente la proprietà dell'immobile distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, intesta ancora al Consorzio;

EVIDENZIATO che la struttura è stata realizzata a seguito di Concessione edilizia n. 71/95 del 01.12.1995 ed ha ottenuto l'Agibilità del 01.08.1999, pertanto non si applica il dlgs 42/2004 poiché il bene ha meno di 70 anni;

DATO ATTO che, successivamente, interveniva la L.R. n. 11 del 19.5.2006, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 22.12.2017, ai sensi della quale (art. 2) il sistema dei servizi per la prima infanzia è assicurato dalla Regione e dai Comuni informa associata per il tramite delle Unités des Communes Valdôtaines;

DATO ATTO che, in applicazione della predetta disposizione, l'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe, Quart, Brissogne, ha provveduto a mettere a disposizione dell'Unité Mont-Emilius l'immobile adibito ad asilo nido, di proprietà dell'Associazione tra Comuni, per consentire l'esercizio della gestione del servizio approvando la deliberazione del Consiglio dell'Associazione n. 1 del 23/02/2018 con cui il Consiglio dell'Associazione ha stabilito di procedere alla stipulazione di un contratto di comodato d'uso gratuito a favore dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, avente ad oggetto il locale di proprietà dell'associazione sito in Località Nicolin n. 82;

CONSIDERATO CHE

- alla luce del passaggio della gestione degli Asili nido all'Unité, in forza delle disposizioni normative citate, è venuto meno lo scopo per il quale era stata costituita l'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe, Quart, Brissogne;
- le finalità dell'Associazione, previste all'art. 7 dello Statuto, ovvero quella di provvedere all'organizzazione, funzionamento e gestione degli asili nido ai sensi dell'art. 4 L.R. 19 maggio 2006 n.11 è venuta meno a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 11/2006 dalla L.R. 23 del 22.12.2017;
- la proprietà della struttura in forma associata comporta, per le amministrazioni comunali, una serie di criticità correlate alla necessità di eseguire attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alla

struttura medesima, al fine di rendere adeguati gli impianti alle norme di sicurezza e di mantenere la struttura in esercizio;

- la Convenzione e lo Statuto dell'Associazione dispongono, per le amministrazioni, l'obbligo di sostenere le spese non coperte dall'Amministrazione Regionale, anche mediante anticipazioni;
- ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, l'Associazione potrà essere sciolta per mutuo consenso dei Comuni sottoscrittori;
- la stessa disposizione è contenuta all'art. 4 comma 1 dello Statuto dell'Associazione;
- a mente dell'art. 3 della Convenzione, ogni amministrazione ha la facoltà di recedere dall'Associazione, mediante preavviso di sei mesi, e il recesso avverrà a chiusura dell'esercizio finanziario senza alcun indennizzo;
- la medesima disposizione è contenuta all'art. 4 comma 2 dello Statuto;

PRESO ATTO che l'art. 3 rubricato "Recesso" della Convenzione e l'art. 4 rubricato "Durata-Recesso-Scioglimento" dello Statuto non dispongono nulla relativamente alla devoluzione dei beni, lasciando, quindi, libere le Amministrazioni interessate nella scelta della soluzione che ritengano più corretta e funzionale;

RICHIAMATO l'art. 19 rubricato (Accordi tra pubbliche amministrazioni) della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." che recita:

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005.
2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 5.
- 2bis. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti, sez. Regionale Basilicata, deliberazione n. 15/2023, che si esprime sulla la questione della possibilità di cedere un bene immobile (della P.A.) a terzi gratuitamente per la realizzazione di fini che interessano la collettività, in sintesi esprime quanto segue: ... il primo aspetto che la sezione mette in evidenza è la totale assenza nell'ordinamento di norme giuridiche e quindi la possibilità per la P.A. "di attribuire, a titolo gratuito, un diritto reale su un bene facente parte del patrimonio immobiliare del Comune in favore di altro soggetto pubblico", la donazione modale (cfr. anche la Sez. Contr. Basilicata, deliberazione n. 59/2022/PAR), non trova espressa codificazione nell'ordinamento giuspubblicistico, ove non è dato rinvenire norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti". In merito agli atti di liberalità/P.A., la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, "pur in mancanza di una norma che preveda l'incapacità di cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli Enti, tali cessioni non possono, in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico: "Gli enti pubblici per i loro fini istituzionali sono incapaci di porre in essere atti di donazione e di liberalità che non costituiscono mezzi per l'attuazione di detti fini" (cfr., Cass. Civ. 7 dicembre 1970, n. 2589)". La decisione di "liberarsi" gratuitamente del proprio patrimonio implica una attenta valutazione/considerazione che riguarda, appunto, "la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio ed il soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche in relazione alla necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.)". Si impone, quindi, una rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti circa la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all'idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall'ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico, oltre alla verifica del raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dal comune nell'ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell'Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene) – conf. Sez. reg. controllo Piemonte n. 409/2013" (così, Sez. Contr. Lombardia n. 164/2019/PAR citata)". Una attribuzione patrimoniale, gratuita, potrebbe essere giustificata solo se realmente finalizzata allo svolgimento:

- di servizi pubblici;
- di interesse per la collettività insediata sul territorio.

Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento tra l'atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell'ente, "sarà onere del cedente evidenziare le ragioni sottese all'atto di disposizione nonché la finalità che con l'atto medesimo intende soddisfare" (cfr., Sez. Contr. Puglia n. 165/PAR/2014)".

In assenza, quindi, di una chiara indicazione normativa, il parere della sezione è nel senso della necessità – prima di adottare la scelta –, di un prudente apprezzamento da parte dei responsabili dell'ente locale per assicurare, in ogni caso, una decisione che risulti la migliore per perseguire la corretta gestione del patrimonio "nel rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile) e del soddisfacimento dell'interesse pubblico, anche in relazione al necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.)". La scelta, in definitiva, di cedere gratuitamente il proprio patrimonio dovrà essere sorretta da attentissima motivazione che illumini sulle ragioni ed i fini da perseguire. Anche sotto il profilo "della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito depauperamento".

ATTESO che la Legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 recante "Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni." Dispone solo l'alienazione da Regione a favore degli Enti locali, ma non tra Enti locali;

VISTO il dlgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali (cd TUEL) che alla Parte II "ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE", TITOLO VIII "ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI", Capo III "Attività dell'organo straordinario di liquidazione" dispone le regole per la liquidazione degli EELL deficitari o dissestati prevedendo la nomina di un liquidatore;

DATO ATTO che l'immobile destinato ad asilo nido rientra tra i beni patrimoniali indisponibili dell'Associazione e che con la sua devoluzione al patrimonio di uno dei comuni interessati non ne cambia la classificazione mantenendo la destinazione a fini istituzionali pubblici;

ATTESO quindi che in assenza di disposizioni normative specifiche gli Enti debbano regolarsi secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, ai sensi dell'art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa), comma 1 della legge 241/90, oltre che di funzionalità e di territorialità;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio dell'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne n. 10 del 20 ottobre 2022 avente ad oggetto "ANALISI E VALUTAZIONI IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE, QUART E BRISSOGNE CON RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI BENI: DETERMINAZIONE IN MERITO.";

RICHIAMATE le comunicazioni ai Consigli comunali avvenute con:

- Deliberazione del Comune di Saint-Christophe n. 39 del 12 settembre 2022;
- Deliberazione del Comune di Quart n. 45 del 12 settembre 2022;
- Deliberazione del Comune di Brissogne n. 47 del 28 settembre 2022;

RICHIAMATA deliberazione del Consiglio dell'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne n. 8 del 26 ottobre 2023 avente ad oggetto "VALUTAZIONE DI PROCEDERE ALLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO DI SAINT-CHRISTOPHE/QUART/BRISSOGNE: DETERMINAZIONI IN MERITO.";

RICHIAMATE le deliberazioni dei Consigli comunali:

- Deliberazione del Comune di Quart n. 42 del 30 novembre 2023 avente ad oggetto "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO DI SAINT-CHRISTOPHE/QUART/BRISSOGNE: ANALISI E DETERMINAZIONE IN MERITO.";
- Deliberazione del Comune di Brissogne n. 46 del 29 novembre 2023 avente ad oggetto "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE/QUART/BRISSOGNE: ANALISI E DETERMINAZIONE IN MERITO.";
- Deliberazione del Comune di Saint-Christophe n. 80 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE/QUART/BRISSOGNE: ANALISI E DETERMINAZIONE IN MERITO.";

con le quali i Consigli comunali si sono espressi favorevolmente allo scioglimento dell'Associazione e hanno deciso di devolvere i beni immobili, mobili e monetari al Comune di Saint-Christophe, con vincolo di destinazione sino alla necessità del mantenimento dell'asilo, che ha accettato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Associazione n. 6 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO DI SAINT-CHRISTOPHE – QUART - BRISSOGNE: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI DEI COMUNI ED AFFIDAMENTO INCARICHI.”;

PRESO ATTO che l'Associazione è proprietaria:

- bene immobiliare costituito dal fabbricato sede dell'Asilo distinto al catasto al Fg. 34 mappale 597;
- beni mobili in esso contenuti;
- patrimonio monetario, alla data del 1° gennaio 2024, distinto come segue:
 - o fondo cassa € 276.977,16;
 - o crediti inesigibili € 8.461,70;
 - o credito in corso di rateazione € 1.500,00;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dell'avv. Paola Roullet, del 30 luglio 2024, assunte agli atti dell'Associazione ai protocolli nn. 134. 135. 136 e 137, dalle quali risulta che i debiti nei confronti dell'Associazione sono divenuti inesigibili in quanto si presentano di difficile realizzazione e comportano maggiori costi rispetto ai beneficiari e quindi sono da ritenersi inesigibili e, pertanto, da elidere dal bilancio dell'Associazione;

PRESO ATTO che i crediti rimanenti ammontano complessivamente ad € 825,18 – iscritti a ruolo c/o l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ed € 1.250,00 – pagamento in corso rateizzato;

VISTA la nota dell'Unité, a firma dell'arch. Stefano Thedy, nella quale indica la necessità di eseguire:

- verifica di vulnerabilità sismica finalizzata a supportare compiutamente le decisioni relative alla definizione degli investimenti da dedicare al miglioramento delle caratteristiche funzionali della struttura;
- prevedere la sostituzione della centralina antincendio ed i relativi rilevatori di fumo anche in funzione del rinnovo del Certificato di prevenzione incendi che scadrà il 27.06.2024;
- eventuali interventi di efficientamento energetico utili a contenere i costi di gestione;

VALUTATO ALTRESÌ CHE

Nella logica dei risparmi di spesa degli enti pubblici, il mantenimento dell'associazione, comporta la duplicazione dei costi per gli enti e difficoltà gestionali;

La circostanza che la proprietà della struttura sia attribuita all'ente strumentale determina difficoltà nell'ottenimento di finanziamenti e contributi, finalizzati alla realizzazione di attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento della struttura stessa;

L'immobile è utilizzato per la gestione del servizio dall'Unité des Communes Monte Emilius per la gestione dell'asilo nido interlocutore, ma anche l'Unité non gestisce in via diretta la struttura, bensì mediante soggetti selezionati con procedure di gara;

La soluzione più idonea al perseguimento degli interessi degli enti sarebbe quella di sciogliere l'Associazione, con conseguente risparmio di spesa;

È altresì fondamentale, sotto il profilo della devoluzione del patrimonio, mobiliare ed immobiliare, attribuire al Comune di Saint-Christophe la titolarità dell'intero immobile e dei mobili, che si trovano nel territorio del Comune medesimo, con specifico vincolo di destinazione della struttura stessa ad asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

Al medesimo modo si attribuisce al Comune di Saint-Christophe il patrimonio "monetario" residuo ammontante, al netto delle somme inesigibili/perente, con specifico vincolo di destinazione agli investimenti e manutenzioni della struttura stessa destinata ad asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo;

La struttura adibita ad asilo nido ha, infatti, natura di bene iscrivibile al patrimonio indisponibile dell'Ente territoriale in cui si trova;

PRESO ATTO che i Sindaci dei Comuni interessati, anche nel corso delle riunioni intercorse, hanno unanimemente ritenuto che la soluzione di procedere allo scioglimento dell'Associazione, con devoluzione del patrimonio mobiliare, immobiliare e "monetario" al Comune di Saint-Christophe, nel cui territorio è collocata la struttura, con assunzione dell'onere, da parte dello stesso, di mantenere la destinazione d'uso e

procedere alle attività di manutenzione straordinaria/investimenti della struttura, da concedere in comodato all'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius per proseguire l'espletamento delle attività di asilo nido;

PRESO ATTO che i Sindaci interessati convergono sulla scelta di proporre ai rispettivi Consigli comunali di devolvere il bene immobile al Comune di Saint-Christophe perché rende più funzionali le operazioni di gestione dell'immobile, che, va detto, mantiene un vincolo di destinazione pubblica relativamente al suo utilizzo come asilo nido, sino alla necessità del mantenimento dell'asilo (ed anche le somme monetarie trasferire manterranno una destinazione vincolata) oltre al fatto che il fabbricato insiste sul territorio del Comune di Saint-Christophe, inoltre si evidenzia, sin da subito, che, con la revisione della convenzione di gestione (che dovrà essere sottoscritta tra il Comune di Saint-Christophe e l'Unité), i costi di gestione, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, delle innovazioni o adeguamenti normativi della struttura saranno posti in capo all'Unité e suddivisi, secondo il regolamento di quest'ultima, tra tutti gli Enti che ne fanno parte;

PRESO ATTO che non vi sono più costi di ammortamento relativi agli investimenti;

PRESO ATTO della competenza dei Consigli comunali in merito alla costituzione di forme associative tra comuni e le relative vicende modificative ed estintive;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Associazione n. 6 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ASILO NIDO DI SAINT-CHRISTOPHE/QUART/BRISOGNE: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI DEI COMUNI E AFFIDAMENTO INCARICHI.";

Voltura catastale

DATO ATTO che, come detto sopra, catastalmente la proprietà dell'immobile distinto al NCT del Comune di Saint-Christophe, Fg. 34 mapp. 597, intesta ancora al Consorzio;

VERIFICATO, da parte dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Saint-Christophe, che non è necessario effettuare la voltura catastale per il passaggio dell'intestazione catastale dal Consorzio Asilo Nido tra i Comuni di Saint-Christophe, Quart e Brissogne trasformato in "Associazione Asilo Nido Saint-Christophe- Quart- Brissogne (CF. 910244460078)", al quale è stato conferito il patrimonio immobiliare del Consorzio, avvenuta con la deliberazione del Consiglio del Consorzio Asilo Nido n. 5 del 21 febbraio 2007, in applicazione dell'art. 120 L.R. 54 del 1998 e s.m.i., in quanto il Codice fiscale è rimasto invariato;

Liquidatore

PRESO ATTO della complessità relativa allo scioglimento ed agli adempimenti contabili ad esso necessari (IVA, registri IVA, valutazione sull'autofatturazione, chiusure contabili ecc.), si ritiene opportuno nominare un liquidatore che possa verificare la correttezza di tutti i passaggi amministrativi e contabili, rappresentando, al contempo una garanzia di parità di trattamento tra gli Enti che fanno parte dell'Associazione, in quanto quest'ultima non ha un proprio segretario, ma, ai sensi dell'art. 19, comma 1 dello Statuto, le funzioni di Segretario sono affidate al Segretario del Comune in cui l'Associazione ha sede legale;

VISTO il preventivo pervenuto in data 2 ottobre 2023 ed assunto agli atti al prot. n. 201 del dott. Commercialista Cuaz Andrea con sede in Saint-Christophe;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dell'Associazione n. 8 del 30 luglio 2024 si è **NOMINATO LIQUIDATORE** il dott. Commercialista Cuaz Andrea con sede in Saint-Christophe, e si è dato il più ampio mandato al LIQUIDATORE relativamente a tutti gli atti necessari allo scioglimento, tra cui la sottoscrizione dell'atto notarile di devoluzione del bene immobile al Comune di Saint-Christophe ed il trasferimento delle somme monetarie residuali dopo il bilancio finale;

DATO ATTO che la devoluzione dei beni non può avvenire in presenza di perdite o debiti dell'Ente;

PRESO ATTO che il liquidatore ha provveduto alla comunicazione di variazione del registro IVA all'Agenzia delle Entrate tramite sistema telematico che ha rilasciato la comunicazione di avvenuto ricevimento (art. 3 comma 10, DPR 322/1998) in data 7 agosto 2024 e che successivamente provvederà alla chiusura del registro IVA;

Valutazione ai soli fini fiscali del bene immobile

DATO ATTO che dal Conto del patrimonio risulta che il valore del bene immobile è fissato in € 1.151.233,44 corrispondente al valore catastale;

Atto notarile e passaggio di proprietà bene immobile

PRESO ATTO della necessità di concludere l'iter amministrativo con la necessità di trasferire la proprietà del bene, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597, dall'Associazione Asilo nido al Comune di Saint-Christophe, con trascrizione dell'atto e voltura e successiva variazione catastale dell'intestazione;

VISTA la complessità dell'intervento e dei contenuti dell'atto notarile, e rilevato che gli uffici non dispongono delle necessarie competenze in materia si ritiene indispensabile incaricare un notaio per il rogito;

VISTA la determinazione del Segretario dell'Associazione n. 9 del 5 giugno 2024 di affidamento dell'incarico ed impegno di spesa a favore dello Studio Notai Valdostani Associati – Notaio MARZANI Antonio, con sede in Aosta – C.F./P.I. 01223130079 relativo al servizio di stipula atto notarile e successive pratiche relative al trasferimento della proprietà del patrimonio immobiliare dell'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne al comune di Saint-Christophe;

PRESO ATTO che all'atto parteciperà il Liquidatore, in rappresentanza dell'Associazione, designato con deliberazione del Consiglio dell'Associazione ed il rappresentante del Comune di Saint-Christophe;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dell'Associazione n. 8 del 30 luglio 2024 si è dato il più ampio mandato al LIQUIDATORE relativamente a tutti gli atti necessari allo scioglimento, tra cui la sottoscrizione dell'atto notarile di devoluzione del bene immobile al Comune di Saint-Christophe ed il trasferimento delle somme monetarie residuali dopo il bilancio finale;

DATO ATTO che la devoluzione dei beni dell'Associazione al Comune di Saint-Christophe avverrà senza corresponsione di denaro;

DATO ATTO che, ai soli fini fiscali, al bene viene assegnato il valore di € 1.151.233,44, desumibile dal conto del patrimonio dell'Ente;

VISTA la Bozza di atto notarile inviata dal notaio Antonio MARZANI dello Studio Notai Valdostani Associati in data 10 settembre 2024 ed assunta al prot. n. 11550 da stipulare tra l'Associazione Asilo Nido e il Comune di Saint-Christophe per la devoluzione del bene, senza pagamento economico, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597, allegata alla presente non pubblicata per tutela dei dati personali in essa contenuti, ritenendo il contenuto conforme e rispondente alle intenzioni dell'Ente;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la tassazione, sarà cura del Liquidatore incaricato valutare la soluzione più adeguata tra l'”*IPOTESI 1*” e l'”*IPOTESI 2*” indicate nella bozza dell'atto;

Convenzione per la gestione e comodato d'uso all'Unité

DATO ATTO che lo scioglimento dell'Associazione avrà efficacia a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Associazione che darà atto dell'avvenuto scioglimento e dell'avvenuta devoluzione dei beni mobili, immobili (dopo in rogito) e monetari al Comune di Saint-Christophe;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 23/02/2018 con cui il Consiglio dell'Associazione ha stabilito di procedere alla stipulazione di un contratto di comodato d'uso gratuito a favore dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, avente ad oggetto il locale di proprietà dell'associazione sito in Località Nicolin n. 82;

RICHIAMATA la deliberazione n. 29 del 28/05/2018, con cui la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius ha approvato lo stesso contratto di comodato d'uso gratuito di cui sopra;

PRESO ATTO che nel 2018, tra l'Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne e l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, è stata sottoscritta una Convenzione per la cessione in comodato d'uso gratuito a favore dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius dell'edificio denominato asilo nido ubicato nel Comune di Saint-Christophe;

ATTESO che, dal momento dell'efficacia dello scioglimento dell'Associazione, tale comodato d'uso non sarà più efficace, perché una delle due parti che lo ha sottoscritto, non esisterà più;

RITENUTO, pertanto, necessario successivamente approvare un nuovo accordo di comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius;

PRESO ATTO che all'art. 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO, del Comodato, è stabilito quanto segue:
Il Comodatario sosterrà inoltre gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le migliorie e le addizioni edili o impiantistiche che il Comodatario intendesse realizzare per Suo esclusivo interesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comodante e non potranno dar luogo né a rimborso e/o risarcimento, né a diritto di ripristino da parte del Comodante stesso.

PRESO ATTO che all'art. 5 –MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, del Comodato, è stabilito che *“Le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria saranno a carico del Comodatario”*;

DATO ATTO che, su richiesta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, una volta che il bene sarà di proprietà del Comune di Saint-Christophe, verranno fatte le valutazioni in merito alle richieste dell'Unité, queste ultime costituiscono innovazioni e vanno oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria disciplinata dal comodato d'uso, pertanto si rende necessario l'integrazione il comodato con un articolo che ne regoli espressamente le modalità di gestione;

DATO ATTO che, in ogni caso, dall'efficacia dello scioglimento sino all'approvazione del nuovo comodato d'uso è necessario stabilire che il Comune di Saint-Christophe subentra, “in tutto e per tutto”, negli obblighi stabiliti nel detto comodato in vece dell'Associazione sciolta;

Attività nelle more

DATO ATTO che, comunque, dopo l'intervenuta efficacia dello scioglimento dell'Associazione, nelle more dell'approvazione del nuovo accordo di comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité, il Comune di Saint-Christophe subentrerà in tutti i contratti e compiti che erano in capo all'Associazione, che eventuali adempimenti in sospeso, pagamenti, ecc. che potessero essere addebitabili all'Associazione, dopo lo scioglimento saranno automaticamente applicabili al Comune di Saint-Christophe, per i quali utilizzerà le somme vincolate trasferite dall'Associazione stessa;

UDITO il Sindaco illustrare le motivazioni della presente deliberazione;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49-bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*, nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante *“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”* e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante *“Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”*;

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante;

DI PRENDERE ATTO della dichiarazione dell'avv. Paola Rouillet, del 30 luglio 2024, assunte agli atti dell'Associazione ai protocolli nn. 134. 135. 136 e 137, dalle quali risulta che i debiti nei confronti dell'Associazione sono divenuti inesigibili in quanto si presentato di difficile realizzazione e comportano maggiori costi rispetto ai beneficiari e quindi sono da ritenersi inesigibili e, pertanto, da elidere dal bilancio dell'Associazione;

PRESO ATTO che i crediti rimanenti ammontano complessivamente ad € 825,18 – iscritti a ruolo c/o l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ed € 1.250,00 – pagamento in corso rateizzato;

DI APPROVARE la Bozza di atto notarile inviata dal notaio Antonio MARZANI dello Studio Notai Valdostani Associati in data 10 settembre 2024 assunta agli atti al prot. n. 11550 da stipulare tra l'Associazione Asilo Nido e il Comune di Saint-Christophe per la devoluzione del bene, senza pagamento economico, censito al catasto al Fg. 34 mappale 597, allegata alla presente non pubblicata per tutela dei dati personali in essa contenuti, ritenendo il contenuto conforme e rispondente alle intenzioni dell'Ente;

DI DARE ATTO che, per quanto riguarda la tassazione, sarà cura del Liquidatore incaricato valutare la soluzione più adeguata tra l'”*IPOTESI 1*” e l'”*IPOTESI 2*” indicate nella bozza dell'atto;

DI DARE ATTO che all'atto parteciperà il Segretario comunale, in rappresentanza del Comune di Saint-Christophe;

DI INCARICARE il Segretario della sottoscrizione dell'atto notarile e **DI CONFERIRGLI** la facoltà di inserire nell'atto stesso le precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio rogante riterrà necessarie per il perfezionamento dell'atto;

DI CHIEDERE al Notaio rogante di inserire il riferimento alla presente deliberazione nell'atto definitivo;

DI DARE ATTO che le spese notarili, nessuna esclusa, saranno sostenute interamente dall'Associazione Asilo nido;

DI DARE ATTO che a partire dalla data dell'esecutività della deliberazione dell'Associazione Asilo nido che prende atto dello scioglimento l'Associazione, quest'ultima sarà sciolta, pertanto, non sarà più tenuta agli adempimenti burocratici (es. trasparenza, ANAC, performance, ecc.) imposti agli Enti pubblici;

DI DARE ATTO che lo scioglimento dell'Associazione avrà efficacia a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Associazione che darà atto dell'avvenuto scioglimento e dell'avvenuta devoluzione dei beni mobili, immobili e monetari al Comune di Saint-Christophe;

DI DARE ATTO che eventuali adempimenti in sospeso, pagamenti, ecc. che siano addebitabili all'Associazione, dopo l'efficacia dello scioglimento saranno automaticamente applicabili al Comune di Saint-Christophe, per i quali utilizzerà le somme vincolate trasferite dall'Associazione stessa;

Convenzione per la gestione e comodato d'uso all'Unité

DI RITENERE necessario approvare successivamente un nuovo comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité;

DI DARE ATTO che, in ogni caso, dall'efficacia dello scioglimento sino all'approvazione del nuovo comodato d'uso il Comune di Saint-Christophe subentrerà, “in tutto e per tutto”, negli obblighi stabiliti nel detto comodato in vece dell'Associazione sciolta;

DI DARE ATTO che, comunque, dall'efficacia dello scioglimento nelle more dell'approvazione del nuovo accordo di comodato d'uso tra il Comune di Saint-Christophe, subentrante all'Associazione, e l'Unité, il Comune di Saint-Christophe subentrerà in tutti i compiti che erano in capo all'Associazione;

DI DARE ATTO che l'Associazione, con la deliberazione di presa d'atto dello scioglimento, trasferirà al Comune di Saint-Christophe, che subentrerà in tutti i compiti che erano in capo all'Associazione, la somma finale che verrà esattamente quantificata, oltre a tutti i beni mobili presenti nella struttura asilo nido;

DI DARE ATTO che eventuali adempimenti in sospeso, pagamenti, ecc. che siano addebitabili all'Associazione, dopo l'efficacia dello scioglimento saranno automaticamente applicabili al Comune di Saint-Christophe, per i quali utilizzerà le somme vincolate trasferite dall'Associazione stessa;

DI DARE ATTO che il liquidatore ha provveduto alla comunicazione di variazione del registro IVA all'Agenzia delle Entrate tramite sistema telematico che ha rilasciato la comunicazione di avvenuto ricevimento (art. 3 comma 10, DPR 322/1998) in data 7 agosto 2024 e che successivamente provvederà alla chiusura del registro IVA;

DI TRASMETTE la presente deliberazione ai Comuni interessati;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Paolo Cheney

IL Segretario Comunale
Mauro Ravasenga

(atto sottoscritto digitalmente)